

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **99/1977** (ECLI:IT:COST:1977:99)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **ROSSI** - Redattore: - Relatore: **ROSSANO**

Udienza Pubblica del **10/02/1977**; Decisione del **24/05/1977**

Deposito del **02/06/1977**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **8877**

Atti decisi:

N. 99

SENTENZA 24 MAGGIO 1977

Deposito in cancelleria: 2 giugno 1977.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 155 dell'8 giugno 1977.

Pres. ROSSI - Rel. ROSSANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 della legge 12 maggio 1949, n. 206 (Modificazioni alle leggi in materia di imposta sulle successioni e sulle donazioni) e 2 della legge 19 gennaio 1942, n. 23 (Adeguamento dell'imposta successoria alle quote ereditarie spettanti ai figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili), promosso con ordinanza emessa il 24 settembre 1974 dal tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Agnese Emeriti e l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 510 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21 del 22 gennaio 1975.

Visto l'atto di costituzione di Agnese Emeriti;

udito nell'udienza pubblica del 10 febbraio 1977 il Giudice relatore Michele Rossano;

udito l'avv. Ferruccio Carboni Corner, per la Emeriti.

Ritenuto in fatto:

Con ricorso 15 gennaio 1974 al tribunale di Roma Agnese Emeriti esponeva che era nata in S. Maria degli Angeli il 22 ottobre 1924 dall'unione di Anna Schirò e Riccardo Poggi ed era stata denunciata all'ufficiale di stato civile come figlia di ignoti, ma era stata allevata a spese della famiglia Schirò anche dopo la morte della madre, Anna Schirò, avvenuta il 4 marzo 1926; che in data recente, essendo morta Gilda Schirò, sorella della madre, era stata chiamata alla successione della stessa, con testamento 11 giugno 1966, per un cespite determinato; che la filiazione risultava da non equivoca dichiarazione scritta della madre naturale.

Chiedeva, pertanto, che il tribunale, ai sensi degli artt. 1 e 2 legge 19 gennaio 1942, n. 23 (Adeguamento della imposta successoria alle quote ereditarie spettanti ai figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili), emettesse decreto di accertamento della filiazione naturale ai fini del più favorevole trattamento tributario della successione.

L'Amministrazione delle Finanze dello Stato, con comparsa 17 aprile 1974, chiedeva che il ricorso fosse dichiarato inammissibile o, comunque, respinto, deducendo che il rapporto di filiazione non determinava relazione di parentela se non tra figlio e genitore e che le disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 legge 19 gennaio 1942, n. 23, si riferivano solamente alla successione del figlio naturale al suo genitore.

Con ordinanza 24 settembre 1974 il tribunale di Roma riteneva rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 legge 12 maggio 1949, n. 206 (Modificazioni alle leggi in materia di imposta sulle successioni e sulle donazioni), e 2 legge 19 gennaio 1942, n. 23 (Adeguamento della imposta successoria alle quote ereditarie spettanti ai figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili), in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 30, comma terzo, della Costituzione.

L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 22 gennaio 1975.

Nel giudizio davanti a questa Corte non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri e non si è costituita la Amministrazione delle Finanze dello Stato. Si è costituita Agnese Emeriti con atto depositato il 16 gennaio 1975, chiedendo che venga dichiarata l'illegittimità delle norme di legge impugnate, in quanto attuano una discriminazione tra figli legittimi e figli naturali nel trattamento tributario della loro successione ai parenti dei genitori.

Con l'ordinanza 24 settembre 1974 il tribunale di Roma ha ritenuto non manifestamente infondate, in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 30, comma terzo, della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 legge 12 maggio 1949, n. 206 (Modificazioni alle leggi in materia di imposta sulle successioni e sulle donazioni) - nella parte in cui prevede per la successione del figlio naturale ai collaterali del proprio genitore un trattamento meno favorevole di quello previsto per la successione del figlio legittimo agli stessi collaterali - e dell'art. 2 legge 19 gennaio 1942, n. 23 (Adeguamento dell'imposta successoria alle quote ereditarie spettanti ai figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili), - nella parte in cui consente al figlio naturale non riconosciuto o non riconoscibile di chiedere un decreto del tribunale in ordine alla filiazione solo ai fini del trattamento tributario della successione al proprio genitore e non anche ai fini del trattamento tributario della successione ai collaterali dello stesso genitore.

Secondo il tribunale di Roma dalle norme richiamate risulterebbe una discriminazione tra figli legittimi e figli naturali, che non troverebbe giustificazione in esigenze di tutela della famiglia legittima, né in sostanziale diversità di situazioni, indipendente da condizioni personali e sociali.

Le questioni non sono fondate.

Questa Corte ha più volte precisato la portata dell'art. 30, comma terzo, della Costituzione, affermando, proprio in materia di successione mortis causa dei figli nati fuori dal matrimonio, che la tutela giuridica e sociale, assicurata dal precetto costituzionale, riguarda solo i figli naturali riconosciuti o dichiarati (sent. n. 79 del 1969; n. 205 del 1970; n. 50 del 1973). E concerne esclusivamente i figli naturali riconosciuti o dichiarati anche la sentenza n. 82 del 1974, citata, assieme alla già menzionata sentenza n. 79 del 1969, nell'ordinanza di rinvio del tribunale di Roma.

Le norme impugnate, quindi, concernendo i figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili, non possono trovarsi in contrasto con l'art. 30, comma terzo, della Costituzione, come del resto, anche se si trattasse di figli naturali riconoscibili, la soluzione non sarebbe diversa in quanto non potrebbe farsi riferimento all'art. 30 della Costituzione che tutela il rapporto tra genitori e discendenti.

Né le suddette norme violano l'art. 3 della Costituzione.

Invero, il principio di eguaglianza non può considerarsi violato data la obiettiva diversità di situazione tra il figlio naturale non riconosciuto o non riconoscibile ed il figlio legittimo, diversità che fa ritenere non arbitraria la denunciata mancata equiparazione dei figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili ai figli legittimi ai fini del trattamento tributario della successione ai parenti collaterali dei genitori.

Al riguardo va tenuto presente che il legislatore anche nella riforma del diritto di famiglia, attuata con legge 19 maggio 1975, n. 51 (Riforma del diritto di famiglia), ha distintamente disciplinato i diritti successori dei figli naturali non riconoscibili con l'art. 188, che ha sostituito l'art. 580 del codice civile.

L'art. 580 cod. civ. nel testo dell'art. 188 citata legge n. 51 del 1975, attribuisce ai figli naturali non riconoscibili - aventi diritto al mantenimento, all'istruzione e alla educazione, a norma dell'art. 279 - un assegno vitalizio pari all'ammontare della rendita della quota di eredità, alla quale avrebbero diritto se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta.

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 12 maggio 1949, n. 206 (Modificazioni alle leggi in materia di imposta sulle successioni e sulle donazioni), e dell'art. 2 legge 19 gennaio 1942, n. 23 (Adeguamento della imposta successoria alle quote ereditarie spettanti ai figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili) sollevate dal tribunale di Roma, con ordinanza 24 settembre 1974, in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 30, comma terzo, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.